

**VERBALE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA**

Il giorno 5 Aprile 2016, presso la Sala Crispolti-Peccati del Palazzo Comunale di Foligno, si è svolta la riunione della Delegazione Trattante area personale non dirigente del Comune di Foligno, sono presenti:

- in rappresentanza dell'Amministrazione comunale: Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica Segretario generale dr. Paolo Ricciarelli;
  - in rappresentanza delle OO.SS. territoriali: (*Omissis*)
- in rappresentanza della RSU del Comune di Foligno: (*Omissis*)

RICHIAMATO l'art. 13-bis del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, il quale prevede che in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa vengano previste le modalità ed i criteri per la ripartizione dell'80% del fondo per la progettazione e l'innovazione;

DATO ATTO dell'avvenuta stipulazione della pre-intesa con la delegazione trattante di parte sindacale, avvenuta il 3/11/2015, e del parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 26/11/2015;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 532 del 23/12/2015, con la quale l'Amministrazione comunale ha dato mandato al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica di procedere alla stipulazione definitiva dell'accordo tramite atto unilaterale ai sensi dell'art. 40 c. 3-ter del D.Lgs. 165/2001, per le motivazioni ivi contenute, che si intendono quali parte integrante della presente premessa;

DATO ATTO dell'avvenuta adozione di un corrispondente atto unilaterale da parte dell'Amministrazione in data 24/12/2015, configurato, nel caso concreto, quale atto provvisorio ed urgente finalizzato esclusivamente a colmare il vuoto generato dall'assenza di un accordo tra le parti collettive, con l'impegno di una rapida riconvocazione delle parti per la sottoscrizione definitiva dell'accordo, a seguito del quale è comunque entrata in vigore la nuova regolamentazione dell'istituto;

RITENUTO di disciplinare la materia tramite atto bilaterale, superando la fase di regolamentazione provvisoria;

tutto ciò premesso, la Delegazione trattante di parte pubblica

procede a sottoscrivere il nuovo contratto decentrato integrativo in materia di fondo per l'innovazione e la progettazione, nel testo seguente:

## Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Contratto ha per oggetto la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del d.lgs. 163/2006.
2. Tali risorse saranno ricomprese, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'art. 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1999 e dall'art. 31 comma 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004.

## Articolo 2 – Quota di fondo da stanziare

1. Ai sensi del co 7 bis, art. 93 Dlgs 12 aprile 2006 n. 163 e succ. mod. e int., il regolamento interno stabilirà i criteri per determinare le risorse da destinare al Fondo per la progettazione e l'innovazione, atteso che dette risorse sono in funzione dell'importo posto a base di gara ed in funzione dell'entità e della complessità dell'opera da realizzare, con un limite massimo stabilito pari al 2,00% dell'importo a base d'asta.



# COMUNE DI FOLIGNO

2. Il valore massimo delle risorse di cui al comma precedente è calcolato, in funzione dell'entità dell'intervento, mediante il metodo a scaglioni, prevedendo almeno quattro fasce di importi, a cui saranno associate le rispettive percentuali (nel prosieguo PE) secondo lo schema seguente:
- Scaglione 1: Importo lavori fino a € 1.000.000,00; PE 1 = 2,00%
  - Scaglione 2: Importo lavori oltre 1.000.000 e fino a € 5.000.000,00; PE 2 = 1,90%
  - Scaglione 3: Importo lavori oltre € 5.000.000 e fino a € 10.000.000,00; PE 3 = 1,80%
  - Scaglione 4: Oltre 10.000.000,00; PE 4 = 0,20%"
- e il Regolamento interno recepirà detto criterio.
3. Sul valore massimo di cui al comma precedente e ai fini del calcolo definitivo delle risorse di cui al comma 1, si applica il coefficiente della complessità dell'opera (nel prosieguo PC) secondo la formula riportata nel comma successivo; PC varierà da un massimo di 1,00 ed un minimo di 0,85 e il Regolamento interno assocerà detti valori massimi e minimi ai seguenti parametri descrittivi dell'intervento desunti in analogia a quelli di cui al DPR 207/2010, come si riportano di seguito, avendo facoltà di introdurre PC intermedi.

Opere o lavori che contengono più di 3 dei 7 elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera l), del d.p.r. 207/2010	PC = 1,00
Opere o lavori che contengono da 1 a 3 dei 7 elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera l), del d.p.r. 207/2010 e tutte le categorie diverse	PC = 0,90
Tutte le altre opere o lavori non ricomprese nelle categorie precedenti	PC = 0,85

4. Il valore finale di cui al comma 1 è calcolato in coerenza ai criteri di cui ai due commi precedenti, secondo la seguente formula  $(PE_i * l_i) * PC$ .
5. Ai sensi del del. co. 7-ter, art. 93 Dlgs 12 aprile 2006 n. 163 e succ. mod. e int., l'80 per cento delle risorse di cui al comma 1 sarà ripartita tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori dell'amministrazione e detta somma è comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, rimanendo invece l'imposta IRAP a carico delle somme a disposizione del piano economico di ciascun intervento; per il resto dei contenuti di cui al co. 7 ter si rinvia al Regolamento interno, fermo restando che:
- a) gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo;
  - b) Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.
  - c) Le somme di cui al presente accordo non si erogano al personale con qualifica dirigenziale.

## Articolo 3 – Riparto delle somme

1. L'80% della somma determinata ai sensi dell'articolo 2 viene ripartito tra i soggetti indicati dal regolamento, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:
- a) Il valore di ciascuna fase progettuale (preliminare, definitiva, esecutiva) verrà computato nelle percentuali elencate nel regolamento, da calcolarsi sulla quota parte di compenso assegnata all'attività di progettazione;
  - b) al riparto dell'incentivo partecipano tutti i soggetti che intervengono nella fase di progettazione, direzione lavori e collaudo, redigendo e firmando i relativi elaborati tecnici; concorrono, altresì, al riparto i loro collaboratori che, pur non firmando il progetto, partecipano, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione;



# COMUNE DI FOLIGNO

c) il regolamento individua le seguenti percentuali minime e massime di incentivo, spettanti per lo svolgimento di ogni singola attività:

FIGURA	MIN.	MAX.
R.U.P.	10%	10%
Progettazione e coordinamento in fase di progettazione compresa la parte geologica	36%	77%
Direzione lavori, misure contabili, collaudo ed assistenza al collaudo, coordinamento in fase di esecuzione	23%	49%
Collaudo	5%	10%
Altri collaboratori per una percentuale complessiva massima del 15%:		
- Supporto esterno all'area di competenza del progetto	0%	10%
- Collaboratori del R.U.P.	0%	10% con max. 5% Per ciascun dipendente.

Il valore di ciascuna fase progettuale (preliminare, definitiva, esecutiva) verrà computato nelle percentuali di seguito elencate, da calcolarsi sulla quota parte di compenso assegnata all'attività di progettazione:

- 15% redazione progetto preliminare
- 50% redazione progetto definitivo
- 35% redazione progetto esecutivo.

d) spetta al dirigente, all'atto dell'affidamento dell'incarico, la definizione delle percentuali effettive da applicare per ciascuna figura.

2. Il restante 20% della somma verrà destinato alle finalità previste dall'art. 93 comma 7-quater del D.Lgs. 163/2006.

3. Il dirigente, nella definizione delle percentuali effettive, tiene conto:

a) delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte ed eventualmente non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta;

b) della complessità delle opere.

4. Le aliquote dovranno essere assegnate a ciascun dipendente del gruppo di progettazione (G.d.P.) in modo da assicurare un compenso omogeneo delle diverse figure professionali interessate, non trascurando le particolari caratteristiche del progetto da redigere.

5. L'incarico precisa che le aliquote del compenso saranno, dal dirigente dell'Area competente, su proposta del responsabile del procedimento, modificate a consuntivo ed adeguate proporzionalmente sulla base dell'effettivo apporto, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, dei componenti il G.d.P..

6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero svolte dal personale con qualifica dirigenziale, vengono quantificate figurativamente e costituiscono risorse a disposizione del quadro economico dei lavori.

## Articolo 4 – Applicazione del regolamento

1. Il presente CCID ed il regolamento si applicano alle attività espletate dal 19 agosto 2014.

